



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0010832 09/01/2017 11,17
Mitt. : 520403 UOD Prevenzione Igiene sanit-pr...

Dest. : SINDACI COMUNI COSTIERI REGIONE CAMPANIA; MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO; A.R.P.A.C.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO; A.R.P.A.C.
Classifica : 52.4. Fascicolo : 109 del 2017



COMUNE DI SANTA MARINA Provincia di Salerno
- 9 GEN. 2017
Protocollo Generale N. <u>124</u>

Ai Sindaci dei Comuni Costieri
della Regione Campania
LORO SEDI

e p.c.

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione
Ufficio IV – Ufficio IX
Viale Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Direz. Gen. Protezione Natura e Mare
Divisione VI Tutela Ambiente Marino
Via C. Colombo n. 44
00147 ROMA

All' Arpac Campania
Via Vicinale S. Maria del Pianto
Centro Polifunzionale torre 1
80143 Napoli

Alla Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema
della Regione Campania
Via De Gasperi n. 28
80133 Napoli

Oggetto: Classificazione delle acque di balneazione anno 2017.

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 116/2008 si comunica che in data 28/12/2015 è stata adottata la delibera di G.R. n. 769 avente ad oggetto: "**Classificazione della qualità delle acque di balneazione per l'anno 2016 ai sensi del d.lgs. n°116 del 30 maggio 2008 e DM 30.3.2010**". Il provvedimento è stato pubblicato sul BURC n. 91 del 30/12/2016.

Tanto per quanto di rispettiva competenza.

Dott.ssa Simonetta de GENNARO

Pasquale Oliviero
UOD 03 Prevenzione
e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3
Tel. 081/7969349



Delibera della Giunta Regionale n. 769 del 28/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 3 - UOD Prevenz.ne igiene sanit-prev.ne e tutela salute ambienti vita e lavoro

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2017 AI SENSI DEL D.LGS. N°116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DM 30.3.2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE attuata con DPR 470/82, stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;

VISTO il Decreto Interministeriale di attuazione del succitato d.lgs. n. 116/08 sottoscritto in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione.

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116/08 compete alla Regione:
1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
 2. l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
 3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
 4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 116/08;
 5. la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
 6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
 7. le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
 8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'art 15;
- b) ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 116/08 sono di competenza comunale:
1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
 2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 3. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
 4. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui all'art. 15, lett. c), e) e f) dell'art. 15;
 5. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui all'art. 15, lett. c) dell'art. 15;
- c) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 30/03/2010 i Comuni trasmettono i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dall'Arpac, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, per posta elettronica al Ministero della Salute ed alla Regione Campania.

ATTESO che:

- a) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 116/08 rientra nelle competenze regionali (art.4 d.lgs 116/08);
- b) la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre

- stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (art.7, comma 2, lett.c) e comma 4 del d.lgs. 116/08);
- c) a seguito della valutazione (art.7 d.lgs. 116/08) le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (art.8, comma 1 del d.lgs. 116/08);
 - d) per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs 116/08) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" che le definisce come acque "new".;
 - e) per le acque di "nuova classificazione", sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116/08).

RILEVATO che l' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116/08 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n 80842 del 21/12/2016, recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 830205 del 21/12/2016, in riscontro alla richiesta regionale cfr nota prot. n. 771177 del 25/11/2016.

PRESO ATTO che

- a) tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- b) la classe di qualità per le acque individuate come "nuova classificazione" sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs 116/08);
- c) le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/08, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
 - 1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
 - 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- d) nel principio di massima tutela del bagnante è opportuno istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento.

RITENUTO che è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 116 del 2008, alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dalla allegata tabella, elaborata dall'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'elenco della classificazione delle acque di balneazione riportato nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'attribuzione della classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116/08), per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
3. di assegnare alle acque di cui al punto 2, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di "nuova classificazione", (cfr tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 e Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" definite come acque "new");
4. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/08;
5. di stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare controlli con frequenza maggiore e dovranno essere previsti eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
6. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1°marzo 2017, l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2017, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 116/08;
7. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. di stabilire che i Comuni trasmettano i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, per posta elettronica al Ministero della Salute ed alla stessa Regione;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed all'ARPAC per quanto di rispettiva competenza;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con allegato sul BURC e sul portale della Regione Campania.

Allegato A
REGIONE CAMPANIA
CLASSIFICAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE - ANNO 2017

ID_AREA_BAL	COMUNE	ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE STAZIONE DI PRELIEVO		TOPONIMO INIZIO TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE	TRATTO TOPONIMO FINE ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE INIZIO TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE		COORDINATE FINE TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE		LUNGHEZZA ACQUA DI BALNEAZIONE (Metri)	CLASSIFICAZIONE 2017 (D.Lgs.116/08)
IT015065116001	SALERNO	Est Fiume Irno	40,6709	14,7768	180 mt est Foce Irno	Piscina Comunale	40,6717	14,7755	40,6695	14,7803	476	Scarsa
IT015065116002	SALERNO	Torrione	40,6687	14,7816	Piscina Comunale	Lungomare G.Marconi angolo Via E.Perito	40,6695	14,7803	40,6671	14,7854	509	Sufficiente
IT015065116003	SALERNO	Mercatello	40,6661	14,7870	Lungomare G.Marconi angolo Via E.Perito	Lungomare C.Colombo angolo Via F.Gaeta	40,6671	14,7854	40,6630	14,7925	783	Eccellente
IT015065116004	SALERNO	Torrente S. Margherita (Pastena)	40,6614	14,7946	Lungomare C.Colombo angolo Via F.Gaeta	160 mt est Torrente S.Margherita	40,6630	14,7925	40,6607	14,7964	478	Eccellente
IT015065116005	SALERNO	Torrente Mercatello	40,6577	14,8003	160 mt est Torrente S.Margherita	Via Leucosia incrocio via Palinuro	40,6607	14,7964	40,6538	14,8060	1145	Eccellente
IT015065116006	SALERNO	Torrente Mariconda	40,6510	14,8097	Via Leucosia incrocio via Palinuro	Limite Nord Marina di Arechi	40,6538	14,8060	40,6479	14,8132	1015	Eccellente
IT015065116013	SALERNO	Spiaggia a sud del Porto Arechi	40,6392	14,8241	porto marina di Arechi	limite Nord Area foce Fuorni	40,6405	14,8229	40,6338	14,8305	980	Eccellente
IT015065116008	SALERNO	Sp. Libera tra il Fuorni e il Picentino	40,6293	14,8354	160 mt sud Foce Fuorni	400 mt nord Foce Picentino	40,6317	14,8331	40,6282	14,8368	499	Buona
IT015065119001	SAN GIOVANNI A PIRO	dei Gabbiani	40,0217	15,4480	Vallone del Marcellino	Grotta dell'Inferno	40,0194	15,4454	40,0259	15,4544	1294	Eccellente
IT015065119002	SAN GIOVANNI A PIRO	Costa della Masseta	40,0331	15,4605	Grotta dell'Inferno	Grotta Grande	40,0259	15,4544	40,0393	15,4744	2929	Eccellente
IT015065119003	SAN GIOVANNI A PIRO	Punta Spinosa	40,0381	15,4848	Grotta Grande	Punta Garagliano	40,0393	15,4744	40,0428	15,4881	1819	Eccellente
IT015065119004	SAN GIOVANNI A PIRO	Faro	40,0512	15,4915	Punta Garagliano	Radice del molo di sovraflutto	40,0428	15,4881	40,0516	15,4915	1260	Eccellente
IT015065119005	SAN GIOVANNI A PIRO	Scario	40,0534	15,4941	Radice del molo di sottoflutto	Torre dell'Oliva	40,0533	15,4937	40,0603	15,5017	1187	Scarsa
IT015065123001	SAN MAURO CILENTO	S.Mauro Cilento	40,1996	15,0131	200 mt nord Punta Zamarro	Contrada Taverene	40,2068	15,0066	40,1915	15,0201	2110	Eccellente
IT015065127001	SANTA MARINA	Ovest Fiume Bussento	40,0644	15,5062	Torre dell'Oliva	Ovest Foce Bussento	40,0603	15,5017	40,0652	15,5095	1064	Eccellente
IT015065127002	SANTA MARINA	Marina di Policastro	40,0695	15,5172	Est Foce Bussento	Radice del molo sovraflutto	40,0661	15,5116	40,0704	15,5225	1151	Eccellente
IT015065134001	SAPRI	Cammarelle	40,0737	15,6235	Punta del Fortino	Vallone S. Domenico	40,0688	15,6168	40,0740	15,6240	1036	Eccellente
IT015065134002	SAPRI	Lungomare di Sapri	40,0739	15,6251	Vallone S. Domenico	200 mt nord Torrente Brizzi	40,0740	15,6240	40,0714	15,6306	664	Buona
IT015065134003	SAPRI	S. Giorgio	40,0702	15,6313	200 mt nord Torrente Brizzi	Radice del molo di sottoflutto	40,0714	15,6306	40,0651	15,6299	954	Eccellente
IT015065134004	SAPRI	Torre di Capobianco	40,0590	15,6258	Radice del molo di sovraflutto	300 mt nord Grotta Cortolano	40,0631	15,6271	40,0505	15,6327	1936	Eccellente
IT015065134005	SAPRI	Grotta Catalano	40,0474	15,6391	300 mt ovest Grotta Cortolano	Vallone di Mezzanotte	40,0505	15,6327	40,0431	15,6454	2263	Eccellente
IT015065156001	VIBONATI	Villammare - S.Maria le Piane	40,0759	15,5851	500 mt est Foce Contursi	300 mt ovest Torre Petrosa	40,0782	15,5738	40,0744	15,5912	1545	Eccellente
IT015065156002	VIBONATI	Torre Petrosa	40,0737	15,5930	300 mt ovest Torre Petrosa	Limite nord Marina dell'Uliveto	40,0744	15,5912	40,0744	15,6021	1058	Eccellente
IT015065156003	VIBONATI	Spiaggia Libera Marina dell'Uliveto	40,0716	15,6097	Limite nord Marina dell'Uliveto	Punta del Fortino	40,0744	15,6021	40,0688	15,6168	1532	Eccellente
IT015065157001	VIETRI SUL MARE	Punta Fuenti	40,6608	14,7132	Spiaggia dei Travertini	Spiaggia la Schiarata-seconda	40,6567	14,7098	40,6620	14,7143	907	Eccellente
IT015065157002	VIETRI SUL MARE	Marina d'Albori	40,6639	14,7168	Spiaggia la Schiarata-seconda	Spiaggia la Carrubina	40,6620	14,7143	40,6663	14,7187	775	Eccellente
IT015065157003	VIETRI SUL MARE	Marina di Vietri Secondo Tratto	40,6667	14,7201	Spiaggia la Carrubina	70 mt ovest Bonea	40,6663	14,7187	40,6668	14,7223	355	Buona
IT015065157004	VIETRI SUL MARE	Marina di Vietri Primo Tratto	40,6671	14,7246	50 mt est Bonea	150 mt est Scogli i Due Fratelli	40,6673	14,7240	40,6675	14,7283	395	Scarsa
IT015065157005	VIETRI SUL MARE	Spiaggia Crestarella	40,6690	14,7311	150 mt est Scogli i Due Fratelli	Torre Crestarella	40,6675	14,7283	40,6692	14,7323	419	Buona
IT015065157006	VIETRI SUL MARE	Spiaggia la Baia	40,6704	14,7347	Torre Crestarella	Radice molo di sottoflutto	40,6692	14,7323	40,6705	14,7367	535	Eccellente